

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro



RICORSO EX ART 700 C.P.C.

con istanza di notificazione per pubblici proclami (art. 150-151 cpc)

nell'interesse di

GITTO IVANA, nata il 04/06/1991 a Barcellona PG (ME) e residente in Tripi (ME), Viale Roma 33, codice fiscale GTTVNI91H44A638E, elettivamente domiciliata in Messina, Via degli Amici 5 (Studio Avv. Salvatore Amico), presso il recapito professionale degli Avv. Pietro Scoglio, codice fiscale SCGPTR60C10L219F, e Antonella Fugazzotto, codice fiscale FGZNNL69R49L431K, del foro di Barcellona Pozzo di Gotto e studio ivi ubicato al civico 58/D della Via G. Spagnolo (telefax 0909703335, mobile 3474351807-3478247468)- e comunque presso il di loro domicilio digitale agli indirizzi certificati pietro.scoglio@cert.ordineavvocatibarcellona.it e antonella.fugazzotto@cert.ordineavvocatibarcellona.it i quali, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura alle liti versata in atti quale allegato specifico alla busta di deposito telematico

CONTRO

MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori 60, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

A.T. PER LA PROVINCIA DI MESSINA – UFFICIO VIII – in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale 80005000833, con sede in Messina, Via San Paolo 361, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina.

FATTO

(A)- L'odierna ricorrente ha conseguito alla conclusione dell'a.s. 2009-2010 il diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore - mercurio presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale, Geometri e Turismo "E. Fermi" di Barcellona PG (ME); in forza di detto diploma la ricorrente risulta essere idonea all'insegnamento per la classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche) (vds. doc. all. 1). (B)- La medesima, altresì, in data 27/03/2020 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Messina la laurea magistrale in Giurisprudenza in forza della quale risulta essere idonea all'insegnamento per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche) (vds. doc. all. 2). (C)- La ricorrente, poi, ha completato il proprio curriculum di studi universitari con il conseguimento, in data 08/06/2020, dei 24 crediti formativi universitari (CFU) (vds. doc. all. 3) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi finalizzati al reclutamento docenti (art. 5 D. Lgs 59/2017). (D)- In data 27/05/2022 la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, Numero protocollo: **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO**

UFFICIALE.I.7480056.27-05-2022, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (vds. doc. all. 4). (E)- La piattaforma online non ha tuttavia consentito alla odierna ricorrente, nonostante il possesso della laurea e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella Prima Fascia della graduatoria provinciale e nella II Fascia delle graduatorie di Istituto (vds. doc. all.5).

DIRITTO

Le ragioni sulle quali si fonda la richiesta di tutela del diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia I delle GPS, e nella fascia II delle graduatorie di istituto, impone una breve ricostruzione del quadro normativo nazionale e comunitario a partire dal d. lgs. 59/2017 con cui, nel dare attuazione alla Legge delega 107/2015, il legislatore ha inteso fissare la nuova disciplina di accesso a quelli che saranno i futuri concorsi per i docenti.

Come è noto, l'art. 5 del d.lgs. 59/2017 prevede testualmente che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente il possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

A ben guardare, è oltremodo evidente che **il citato art. 5 non richiede più alcuna "abilitazione"**, nella accezione di cui alla L. 107/2015 e, dunque, quale conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS.

Così come è del pari evidente che la disciplina regolamentativa di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020, così come quella di cui alla successiva 112/2022, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 5.

L'ordinanza n. 60/2020, il cui contenuto è stato reiterato quasi integralmente in quella n. 112/2022, ha dettato la disciplina relativa alla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS), e delle graduatorie d'Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 124/99, nonché quella relativa al conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Secondo la disciplina dettata da tale ordinanza nell'ambito delle GPS si differenziano:

- 1) la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di "abilitazione";
- 2) la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e di uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17 [ossia i 24 CFU];
 - b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
 - c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto l'O.M. n. 60 richiamata stabilisce che:

- a) la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE;
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia;
- c) la terza fascia d'Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) va individuato nel possesso della c.d. "abilitazione" all'insegnamento.

TALI DISPOSIZIONI, NON VI È DUBBIO, VIOLANO LE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

La prima di esse disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri ed è stata recepita nel nostro ordinamento grazie al d. lgs. 206/2007 con cui si è giunti alla abrogazione della disciplina nazionale regolatrice dei riconoscimenti professionali.

La seconda, invece, attuata con il d. lgs. 15/2016, ha avuto il compito di rimuovere definitivamente gli ultimi ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La direttiva 2005/36/CE impone il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata (quale indubbiamente è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano) e la ritiene requisito/condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della professione stessa.

L' "abilitazione", intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS, non rientra tra le definizioni contemplate nella direttiva e, di conseguenza, deve ritenersi sostituita dalla "qualifica professionale" di cui invece essa parla.

Tra l'altro, le procedure definite dallo Stato italiano quali "abilitanti" non rientrano nella definizione di "qualifica professionale" contenuta sempre nella direttiva 2005/36/CE.

Tali procedure, secondo quanto emerge dalle prescrizioni comunitarie, non rappresentano una formazione regolamentata ma solo una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata esclusivamente dallo Stato italiano.

Il diritto all'esercizio della professione, viceversa, avviene non in virtù di una procedura quanto piuttosto in forza di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In sostanza, quando la direttiva de qua parla di qualifica professionale essa si riferisce a quello che per lo Stato italiano è il titolo.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci interpretativi con la conseguenza che i provvedimenti ministeriali di cui alle ordinanze 60 e 112, che negano l'equiparazione tra "abilitazione" e "requisiti ex art. 5 del d.lgs. 59/2017 (laurea + 24 CFU)", si stagliano in aperto contrasto con essa, perpetrando così una vera e propria discriminazione dei docenti che possiedono i requisiti ex art. 5 rispetto a quelli abilitati. Ed appunto per questo esse vanno disapplicate.

IN SINTESI, GRAZIE AL D. LGS. 59/2017 È POSSIBILE RITENERE COME AVVENUTA L'EQUIPARAZIONE TRA L'ABILITAZIONE (di cui dice la L. 107/2015) ED IL POSSESSO CONGIUNTO DEI REQUISITI EX ART. 5.

Da tale equiparazione/equivalenza, in una sequela logica, discende che il docente che è in possesso dei requisiti ex art. 5, lettere a) e b), del d. lgs. 59/2017 è da ritenersi munito di titolo abilitante in dipendenza del quale poter chiedere ed ottenere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS.

Per di più, lo status del docente in possesso di tali riferiti requisiti si ripercuote anche sulle graduatorie di Istituto.

E se da un lato la L. 107/2015 prevede che "l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione", dall'altro lato la evidenziata equiparazione/equivalenza implica che i docenti che hanno conseguito i requisiti ex art. 5 debbono essere considerati a tutti gli effetti abilitati ai fini del loro inserimento nelle graduatorie (riservate agli abilitati) per l'assegnazione di incarichi di supplenza.

Una equivalenza che, peraltro, il MIUR sembra avere riconosciuto in materia di accesso alla specializzazione per il sostegno.

Ed invero, il DM 249/2010, il quale all'art. 13 prevede in via generale che tale indicata specializzazione può essere conseguita dai docenti abilitati, si è visto dare attuazione tramite il DM 92/2019 il quale, a sua volta, all'art. 3 stabilisce che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017".

Non deve, dunque, nutrirsi dubbio sul fatto che lo stesso MIUR ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU nello stesso momento in cui ha previsto l'accesso al TFA sostegno per i docenti in possesso di tali requisiti.

Riassumendo, va da sé che se per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all'art. 3 D. lgs 59/2017 è necessario possedere l'abilitazione oppure in alternativa la laurea ed il conseguimento di 24 CFU nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto ex art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs. 59/2017 al titolo di abilitazione all'insegnamento.

Infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015 che richiede l'abilitazione per accedere ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare ai concorsi coloro che, congiuntamente alla laurea, possiedono 24 CFU in settori specifici previsti dall'All. A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di 3 anni di servizio.

In buona sostanza, **IL LEGISLATORE RICHIEDE UN PRECISO REQUISITO PER L'ACCESSO A TUTTI I CONCORSI FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E, NELL'INDIVIDUARE DETTO REQUISITO, HA SOSTITUITO IL CONCETTO DI "ABILITAZIONE" CON I 24 CFU O CON I 3 ANNI DI SERVIZIO I QUALI ADESSO SONO IDONEI A CONSENTIRE L'ACCESSO ALLE SELEZIONI PER IL RECLUTAMENTO SU TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO ACCESSIBILI MEDIANTE IL DIPLOMA DI LAUREA POSSEDUTO.**

Da tutto ciò, consegue che l'Amministrazione Scolastica -nel non consentire alla odierna ricorrente, nonostante il possesso in capo alla medesima dei requisiti in parola, l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto- ha posto in essere una condotta illegittima ed arbitraria.

Alla luce di quanto sopra dedotto ed evidenziato, è assai chiaro che nella fattispecie in esame vi è il ricorrere sia del fumus boni iuris e sia del periculum in mora.

Ed infatti, è chiaro che se nella fattispecie risultano violate norme di legge il fumus è in re ipsa; analogamente è chiaro il pregiudizio che sarebbe arrecato alla ricorrente ove non dovesse esserle riconosciuto in via cautelare ed immediata, stante il possesso da parte della medesima dei requisiti ex art. 5 del d. lgs. citato, il diritto ad essere inserita in I fascia GPS e II Fascia graduatorie di Istituto.

Da ultimo, la ricorrente nel rivendicare il diritto oggetto di ricorso non ha specifici ed individuati controinteressati.

Ove il Giudice adito dovesse ritenere tali i docenti inseriti nelle graduatorie interessate, sin da ora si fa istanza di essere autorizzati alla notificazione ex art. 150-151 cpc mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero resistente ovvero anche secondo il diverso modo che il Giudice riterrà di stabilire.

RITENUTO

Quanto sopra premesso in fatto e diritto, ritenuto quanto altro sarà dedotto nei termini e forme di legge, la ricorrente Gitto Ivana ut supra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'On. Tribunale di Messina, Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, accertata la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'invocato provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, e compiuto ogni adempimento di rito, voglia compiacersi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1)- Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente è titolare ed in possesso di idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio diploma di scuola secondaria di II grado e di diploma di laurea (laurea magistrale) congiunto ai 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche richiesti dall'art. 5 del D. Lgs. 59/2017 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente medesima ad esser inserita in I Fascia GPS ed in II Fascia delle graduatorie di istituto, il tutto con il contestuale ordine rivolto a parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di inserire la Sig.ra Gitto Ivana nella I Fascia delle GPS della provincia di Messina, per la classe di concorso richiesta con la domanda di aggiornamento presentata (B016 e A046) e con il punteggio già attribuito, nonché nelle corrispondenti Graduatorie di II fascia d'istituto.

2)- Ove ritenuto, autorizzare la notifica ai potenziali controinteressati a sensi art. 150 cpc.

3)- Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano, a sensi art. 93 cpc, di aver anticipato le prime e non ancora riscossi i secondi. Si produce, unitamente alla procura alle liti: 1) certificato di diploma; 2) certificato di laurea; 3) certificato avvenuto conseguimento CFU; 4) Domanda di aggiornamento GPS relativa al biennio 2022-2023 e 2023-2024; 4) Graduatoria GPS II Fascia; 5) O.M. 112/2022.

I sottoscritti Avv. Pietro Scoglio e Antonella Fugazzotto dichiarano che il valore dell'odierna controversia ha valore indeterminabile e che, pertanto, per essa, è dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00.

Barcellona PG, lì 05 Settembre 2022

Antonella Fugazzotto

Avv. Pietro Scoglio